



COMUNE DI MESTRINO

Provincia di Padova

Piazza IV Novembre, 30 - 35035 Mestrino PD - C.F. 80009550288 - P.Iva 01097420283
☎ 049.9000042 ✉ protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it
www.comune.mestrino.pd.it

ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 45 DEL 18/08/2026

OGGETTO:	Divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e divieto di utilizzo di bottiglie di vetro nelle aree pubbliche e aperte al pubblico nelle aree interessate dalla manifestazione “Sagra di San Bartolomeo” dal 21 al 26 agosto 2026.
----------	---

IL SINDACO

PREMESSO che dal 21 al 26 agosto 2026 si svolge a Mestrino la Sagra di San Bartolomeo organizzata dalla Parrocchia che prevede un notevole afflusso di partecipanti;

CONSIDERATO che:

- la vendita per asporto delle bevande alcoliche e non alcoliche avviene per lo più nelle ore serali e notturne e che tali bevande vengono poi consumate dagli acquirenti anche lungo i marciapiedi, le vie, le piazze, contribuendo ad alimentare problematiche di ordine e sicurezza pubblica e fenomeni di degrado urbano;
- occorre assicurare il corretto svolgimento della manifestazione succitata, al fine di prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro;
- al fine di evitare comportamenti pericolosi per l'incolumità pubblica, occorre vietare la vendita nelle zone interessate di bevande in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro;
- anche l'utilizzo di bottiglie ed oggetti di vetro, che poi siano successivamente abbandonati in strada, può costituire pericolo per l'incolumità pubblica, potendo causare ferite in caso di rottura;

VISTO il Decreto Legge 20.02.2017 n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;

VISTA la circolare del Ministero dell'interno 07-06-2017, n. 555/OP/0001991/2017/1, in materia di safety e security durante lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo;

DATO ATTO che nella suddetta circolare tra le misure attinenti alla safety è indicata la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro, poiché possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

VISTA la comunicazione della Legione Carabinieri Veneto – Stazione di Mestrino numero di prot. 33/218-1/2026, acquisita al protocollo comunale n. 9663 del 14.08.2026, con la quale si chiede, per opportunità e motivi di ordine pubblico, di vietare a tutti i locali o esercenti nel centro del paese la vendita di alcolici e

bevande con bottiglie e contenitori di vetro dalle ore 18.00 alle ore 24.00 per ogni giorno della manifestazione denominata “Sagra di San Bartolomeo”;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza n. 773/1931 che regola l'ordine pubblico, le autorizzazioni di polizia, le attività commerciali, le armi e gli spettacoli pubblici;

RITENUTO di adottare misure idonee a garantire la tutela della pubblica incolumità impedendo la vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in contenitori di vetro, nonché il divieto di detenzione di contenitori di vetro nelle aree dove si svolge la manifestazione e nelle vie adiacenti;

RAVVISATA la necessità di estendere il divieto in oggetto a tutti i pubblici esercizi e agli operatori commerciali operanti nei giorni della manifestazione dalle ore 18.00 alle ore 24.00 in tutto il capoluogo del Comune di Mestrino, ad eccezione delle frazioni di Arlesega e di Lissaro;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 689 del 24/11/1981, e successive modificazioni;

ORDINA

per ragioni di sicurezza pubblica, come sopra esplicitato, quanto segue:

- è fatto assoluto divieto a chiunque di somministrare e/o vendere bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro su tutta l'area occupata dai festeggiamenti/eventi legati alla Sagra di San Bartolomeo, che si terranno dal 21 al 26 agosto 2026 dalle ore 18.00 alle ore 24.00;
- la presente ordinanza è rivolta ai titolari di pubblici esercizi ed agli esercenti sia in sede fissa che ambulante, ai gestori dell'organizzazione della manifestazione, nonché ai gestori di chioschi debitamente autorizzati ed installati temporaneamente;
- il divieto in oggetto è esteso a tutti i pubblici esercizi e agli operatori economici operanti nei giorni della manifestazione dalle ore 18.00 alle ore 24.00 in tutto il territorio del capoluogo del Comune di Mestrino ad eccezione delle Frazioni di Arlesega e Lissaro;
- è vietato a chiunque detenere e portare, nelle aree interessate dalla manifestazione, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale, che con l'intento di distribuirle agli astanti, anche se a titolo gratuito;
- è consentita, durante la fascia oraria di cui sopra, la somministrazione di alimenti e bevande, alcoliche e non alcoliche, in contenitori di vetro e/o latta, esclusivamente se consumati/e all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti ecc.) e nei relativi spazi esterni di pertinenza (dehor), nonché quelle somministrate all'interno delle aree delimitate quali posteggi autorizzati degli operatori ambulanti. In caso di asporto dai predetti locali, negli orari fissati dalla presente ordinanza, le bevande dovranno essere travasate in bicchieri monouso in plastica o carta;
- è consentito, durante la fascia oraria di cui sopra, il consumo sul posto di alimenti e bevande non alcoliche, in contenitori di vetro e/o latta, esclusivamente all'interno dei locali delle attività commerciali alimentari, delle attività artigianali con vendita di beni alimentari. In caso di asporto dai predetti locali, negli orari fissati dalla presente ordinanza, le bevande dovranno essere travasate in bicchieri monouso in plastica o carta.

AVVERTE

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano reato ai sensi dell'articolo 650 C.P., sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n° 241, che in applicazione del Codice del Processo Amministrativo, Decreto legislativo n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune al Tribunale Amministrativo Regione Veneto, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione.

D I S P O N E

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio comunale ed è trasmessa agli organi di polizia competenti.

Il personale del Consorzio di Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per il rispetto della presente ordinanza.

Comune di Mestrino, 18 agosto 2026

ORDINA

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale e sul sito web del Mestrino

IL SINDACO

...

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Mestrino ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.